

**CIRCOLARE NR. 2/GENNAIO 2014**

**CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO**

**TRIENNIO 2014-2016**

Egregi Signori,

facendo seguito ad una nostra precedente circolare Vi informiamo che con il Decreto Legge n.145 pubblicato il G.U. n.300 del 23.12.2013 il Governo ha approvato parte delle misure del Piano "Destinazione Italia", tra cui un nuovo **credito d'imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo sugli investimenti effettuati nel triennio 2014-2016.**

In attesa della pubblicazione dei provvedimenti attuativi di cui daremo puntuale comunicazione, forniamo di seguito un dettaglio di quanto previsto all'interno dell'art.3 dello stesso D.L. n.145.

**SOGGETTI BENEFICIARI**

Imprese dell'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

**MISURA DELL'AGEVOLAZIONE**

Il credito d'imposta e' riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario, nella misura del **50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta 2014 - 2015 - 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività' di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.**

**ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO**

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività':

- a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può' trattarsi anche di altre attività' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così' generati dai costi ammissibili;
- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità' commerciali.

Non si considerano attività' di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

#### **SPESE AMMISSIBILI**

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

- a) personale impiegato nelle attività' di ricerca e sviluppo;
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31.12.1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività' commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;

- c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le università' e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

#### **CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA R&S**

Il credito d'imposta **deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio e' maturato**. Esso non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni, **ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. LGS. 9.07.1997, n. 241, e successive modificazioni**.

#### **MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA R&S**

Per fruire del contributo le imprese presentano **un'istanza telematica** mediante le modalità' tecniche previste dal decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico di prossima emanazione.

Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli svolti sulla base di apposita **documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale** di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010 e che dovrà essere **allegata al bilancio**. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società' di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC.

Le spese sostenute per l'attività' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

Restando a disposizione, porgiamo Cordiali Saluti.